



**COMUNE DI GIAGLIONE**  
Città Metropolitana di Torino

Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO)  
Tel. 0122622386  
P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

## **ORDINANZA**

### **IL SINDACO**

**OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA ED ACCAMPAMENTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE**

**ORDINANZA N. 5**

**Lì: 21.08.2024**

**PREMESSO** che si verifica di frequente, anche davanti ai luoghi di culto e/o cimitero, l'insediamento sul territorio comunale di gruppi di persone con veicoli diversi, caravan, camper, tende e similari adibiti a dimora e che tali insediamenti avvengono senza autorizzazione;

**CONSIDERATO** che nell'ambito del territorio comunale non esistono zone attrezzate per le finalità indicate in premessa e quindi dotate di servizi igienici, acqua potabile, energia elettrica, tali da consentire il regolare svolgimento della vita quotidiana nel rispetto delle norme igieniche a tutela dell'igiene, sanità ed incolumità pubblica;

**RITENUTO** pertanto che la sosta dei predetti veicoli, ma altresì l'allestimento di baracche, tende, giacigli ed altro, in generale ed a maggior ragione da parte di persone non meglio identificate comporta serie problematiche sia sotto l'aspetto igienico sanitario che sotto quello della sicurezza pubblica che sotto quello del decoro urbano;

**ATTESO** che è compito dell'Amministrazione comunale prevenire situazioni che potrebbero comportare gravi conseguenze per la popolazione e grave turbamento al regolare svolgimento della vita della collettività determinando oltre ai pericoli già menzionati, anche un fenomeno di degrado urbano;

**RITENUTO** per le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate che su tutto il territorio comunale debba essere vietata la sosta ed ogni forma di campeggio o di accampamento con roulotte, campers, mezzi meccanici, tende, baracche giacigli e quant'altro sia idoneo a consentire la dimora, seppure temporanea delle persone;

**ATTESO** che è compito dell'Amministrazione comunale prevenire situazioni che potrebbero comportare gravi conseguenze per la popolazione e grave turbamento al regolare svolgimento della vita della collettività determinando oltre ai pericoli già menzionati, anche un fenomeno di degrado urbano;

**RITENUTO** per le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate che su tutto il territorio comunale debba essere vietata la sosta ed ogni forma di campeggio o di accampamento con roulotte, campers, mezzi meccanici, tende, baracche giacigli e quant'altro sia idoneo a consentire la dimora, seppure temporanea delle persone;

**VISTI:**

-l'art. 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, così come modificato dalla L. 24 luglio 008 n. 125, con riferimento al potere di ordinanza del Sindaco al fine di fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscano forme di insicurezza urbana sotto tutti i profili in premessa analizzati;

-Il D.lvo 285/1992

-Il vigente Regolamento d'Igiene

-L'art. 2 del D.M 5.8.2008

## **ORDINA**

**Il divieto permanente di sosta 0/24**, su tutto il territorio comunale, di campeggi abusivi di roulotte, caravan, campers, veicoli di ogni genere, comunque denominati e trasformati in abitazione, ancorché temporanea, nonché di tende o di qualsiasi altra attrezzatura o materiale idoneo a consentire l'alloggiamento o il giaciglio di persone;

Sono fatte salve le occupazioni debitamente autorizzate rilasciate, a titolo esemplificativo a circhi, esercenti di spettacoli viaggianti o similari.

Di conseguenza **sono vietati in maniera assoluta:**

- lo scarico di residui organici di acque chiare e residui reflui
- l'allacciamento alla rete elettrica
- l'utilizzo di idranti o altri impianti pubblici

## **DISPONE**

La violazione alle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione della fattispecie penale di cui all'art. 650 C.P. oltre alle altre violazioni che dovessero essere riscontrate.

Inoltre, alla violazione di cui sopra consegue l'applicazione della sanzione accessoria dello sgombero entro il termine massimo di 12 ore, con l'obbligo di pulizia integrale dall'area occupata.

In caso di inottemperanza, si provvederà allo sgombero coatto.

Le Forze di Polizia e i Vigili Urbani di Susa sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.



**COMUNE DI GIAGLIONE**  
Città Metropolitana di Torino

Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO)  
Tel. 0122622386  
P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

**AVVISA**

La presente ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Torino.

Del presente provvedimento verrà altresì data pubblicità a mezzo pubblicazione all'albo Pretorio, sul sito internet del Comune, a mezzo comunicati stampa ed agli interessati mediante lettura del dispositivo da parte delle Forze di polizia all'atto del controllo.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

**IL SINDACO**

**ENZO CAMPO BAGATIN**

Firmato da:  
Enzo Campo Bagatin  
Codice fiscale: CMPNZE55L14L013I  
Organizzazione: COMUNE DI GIAGLIONE/86501150014  
Valido da: 24-06-2024 16:01:00 a: 24-06-2027 02:00:00  
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT  
Riferimento temporale 'SigningTime': 21-08-2024 11:52:26  
Motivo: Approvo il documento